

## IVA

---

### **Acquisti intracomunitari di autoveicoli: aggiornata la comunicazione**

di Luca Caramaschi

Dallo scorso **5 aprile 2018** sono in vigore le disposizioni contenute nel [\*\*D.M. Infrastrutture e Trasporti del 23.03.2018\*\*](#), che aggiorna gli **obblighi di comunicazione** in materia di acquisto e di scambio di **autoveicoli** di provenienza **intracomunitaria**. Il recente decreto **abroga** i precedenti **decreti** del **30 ottobre 2007** e del **29 marzo 2011** nonché ogni altra disposizione in contrasto con le norme dell'attuale decreto.

Occorre in proposito ricordare che con l'**articolo 1, commi 378-380, L. 311/2004** (Finanziaria 2005) il legislatore è intervenuto prevedendo che, al fine di ottenere l'**immatricolazione** dei **mezzi di trasporto nuovi** (intesi secondo l'**accezione comunitaria** contenuta nell'[\*\*articolo 38 D.L. 331/1993\*\*](#)) oggetto di acquisto **intracomunitario**, i cessionari soggetti passivi Iva, devono trasmettere al Dipartimento dei trasporti terrestri, **entro 15 giorni dall'acquisto** (e in ogni caso prima dell'**immatricolazione**), attraverso lo sportello telematico dell'automobilista di cui al **D.P.R. 358/2000**, il **numero identificativo del fornitore** e il **numero di telaio** del veicolo acquistato.

A tal proposito il **Dipartimento per i trasporti terrestri**, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, aveva adottato dapprima il **D.M. 08.06.2005**, poi sostituito dal successivo **D.M. 30.10.2007**, per disciplinare i contenuti e le modalità di comunicazione dei predetti dati. Provvedimento, quest'ultimo, oggi abrogato dal nuovo [\*\*D.M. 26.03.2018\*\*](#) in commento.

Nel contesto delle disposizioni contenute nella **Finanziaria 2005** vennero poi emanati **due decreti** datati entrambi 25 ottobre 2007 che, in attuazione delle disposizioni contenute nell'[\*\*articolo 1, commi 9 e 10, D.L. 262/2006\*\*](#), hanno introdotto a far data dal **3 dicembre 2007**, l'obbligo di effettuare il versamento dell'Iva tramite il modello F24 con **elementi identificativi** appositamente approvato, al fine di poter eseguire la **prima immatricolazione del veicolo**.

L'[\*\*articolo 1 D.M. 26.03.2018\*\*](#) detta procedure differenziate per l'acquisto di **autoveicoli**, motoveicoli e rimorchi provenienti da Stati dell'Unione europea (ma anche nel caso di cessione a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia), in ragione delle diverse caratteristiche del soggetto acquirente:

- i soggetti **operanti nell'esercizio di imprese**, arti e professioni che ai sensi dell'[\*\*articolo 38 D.L. 331/1993\*\*](#) effettuano acquisti di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi provenienti da Stati dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo

(SEE) attraverso canali di importazione non ufficiali (il cosiddetto “**mercato parallelo**”), comunicano al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale (di seguito Dipartimento per i trasporti) i dati riepilogativi dell'operazione. L'assolvimento dell'imposta connessa ai predetti acquisti **intracomunitari** avviene, secondo quanto previsto dal citato **L. 262/2006**, mediante versamento dell'imposta relativa alla prima cessione interna utilizzando il **modello F24 - Elementi identificativi**;

- i soggetti **non operanti nell'esercizio di imprese**, arti e professioni comunicano al Dipartimento per i trasporti i dati riepilogativi degli acquisti a qualsiasi titolo effettuati di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi, nuovi o usati, in altri Paesi dell'Unione europea. Per l'acquisto di veicoli nuovi ai sensi dell'[articolo 38, comma 3, lettera e\), D.L. 331/1993](#) e in applicazione del successivo **articolo 53**, tali soggetti assolvono l'obbligo del versamento dell'Iva mediante l'utilizzo del modello di versamento F24 - Elementi identificativi.

### I dati da comunicare al Dipartimento per i trasporti

**Soggetti passivia**) il codice fiscale e la denominazione del cessionario residente in Italia tenuto alla comunicazione;

- b) il numero di identificazione individuale nonché la denominazione del fornitore, ovvero i dati anagrafici del fornitore desunti dalla copia di un suo documento d'identità qualora quest'ultimo non sia soggetto passivo d'imposta;
- c) il numero di telaio dell'autoveicolo, del motoveicolo e del rimorchio oggetto dell'acquisto con l'indicazione se si tratta di veicolo nuovo o usato, nonché l'eventuale data di prima immatricolazione all'estero;
- d) la data e il prezzo di acquisto del veicolo.

#### Privati

- a) il codice fiscale, il nome e il cognome del soggetto non operante nell'esercizio di imprese, arti e professioni intestatario del documento d'acquisto, tenuto alla comunicazione, a nome del quale sarà immatricolato il veicolo;
- b) il numero di identificazione individuale nonché la denominazione del soggetto passivo d'imposta intracomunitario, ovvero i dati anagrafici del fornitore desunti dalla copia di un suo documento d'identità qualora quest'ultimo non sia soggetto passivo d'imposta;
- c) il numero di telaio dell'autoveicolo, del motoveicolo e del rimorchio oggetto dell'acquisto, con l'indicazione se si tratta di veicolo nuovo o usato, nonché l'eventuale data di prima immatricolazione all'estero;
- d) la data e il prezzo di acquisto del veicolo;
- e) il codice fiscale dell'intermediario delegato a presentare la comunicazione, a titolo

gratuito e in via occasionale, nei casi in cui questa non sia effettuata personalmente dal privato acquirente.

Regole particolari sussistono con riferimento ai **soggetti passivi** che effettuano la **costruzione dei autoveicoli**, dei motoveicoli e dei rimorchi (cosiddette **“case costruttrici”**). Esse assolvono alla predetta comunicazione attraverso la **trasmissione telematica**, al sistema informativo centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, dell'abbinamento dei numeri di telaio con i rispettivi **codici di antifalsificazione** dei veicoli da immatricolare. Per le **case costruttrici** costituite all'**estero**, la trasmissione telematica del predetto abbinamento può essere effettuata esclusivamente per il tramite delle loro **società costituite in Italia**, regolarmente iscritte al registro delle imprese e partecipate in via maggioritaria, o della loro stabile organizzazione italiana ovvero, in assenza delle predette entità, per il tramite dei loro mandatari unici ed esclusivi accreditati presso il **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**. A tal fine, debbono intendersi per **mandatari unici ed esclusivi**, le imprese o società costituite in Italia, regolarmente iscritte nel registro delle imprese, che abbiano stipulato con la casa costruttrice un **contratto di mandato in esclusiva** per la commercializzazione in Italia dei **veicoli** dalla stessa fabbricati.

Dopo aver assolto ai predetti **obblighi di comunicazione**, agli **autoveicoli**, ai motoveicoli e ai rimorchi di provenienza comunitaria viene assegnato un **codice di immatricolazione** o un **numero di omologazione** dal competente ufficio della motorizzazione civile, previo esame della relativa documentazione tecnica e secondo le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti.

La **documentazione** relativa all'acquisto del veicolo di provenienza comunitaria effettuato da privati, ed alla eventuale cessione, debbono essere **conservati** sino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui si è realizzata l'operazione di acquisto o di vendita.

Diverse, poi, sono le modalità attraverso le quali va effettuata la comunicazione e, comunque, sempre differenziate in ragione delle diverse caratteristiche del soggetto acquirente.

### Le modalità alternative di comunicazione

**Soggetti passivia**) tramite collegamento telematico diretto con il centro elaborazione dati (C.E.D.) della Direzione generale per la motorizzazione, previa richiesta di accreditamento presso il medesimo C.E.D., nei casi e secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Direzione generale per la motorizzazione;

b) presso un ufficio della motorizzazione civile, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di accesso agli sportelli;

c) avvalendosi di un soggetto autorizzato all'esercizio di attività di consulenza per la

circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modifiche ed integrazioni, e abilitato all'utilizzo della procedura telematica dello sportello telematico dell'automobilista, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle competenze territoriali attribuite nella materia dalle disposizioni vigenti.

**Privati** a) presso un ufficio della motorizzazione civile nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di accesso agli sportelli;

b) avvalendosi di un soggetto autorizzato all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modifiche ed integrazioni, e abilitato all'utilizzo della procedura telematica dello sportello telematico dell'automobilista, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle competenze territoriali attribuite nella materia dalle disposizioni vigenti.

Infine, la predetta **comunicazione** relativa all'acquisto di **autoveicoli**, motoveicoli e rimorchi di provenienza **comunitaria** si intende effettuata nel momento in cui avviene il rilascio della **ricevuta in forma cartacea** in cui sono indicati i seguenti dati:

1. la **data di ricezione della comunicazione**;
2. il **protocollo** attribuito alla comunicazione;
3. il **numero di telaio** del veicolo cui la comunicazione è riferita.